



Comune di Montappone

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL'AMBITO DEI TERRITORI COMUNALI DI MONTAPPONE E MASSA FERMANA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1- DESCRIZIONE E NATURA DEI SERVIZI

PREMESSE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato Capitolato) disciplina i rapporti inerenti l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, di cui al successivo art.1, tra le parti:

- STAZIONE APPALTANTE: Comuni di MONTAPPONE e MASSA FERMANA.
- IMPRESA AGGIUDICATARIA: di seguito denominata Impresa, da individuare con gara europea a procedura aperta mediante aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

DEFINIZIONI

Per una corretta lettura ed interpretazione del presente capitolato speciale d'appalto si forniscono di seguito alcune definizioni:

- RACCOLTA DEI RIFIUTI: la raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini, in prossimità delle proprie abitazioni e presso i contenitori, e dalle altre utenze, presso i luoghi delle rispettive attività. i Comuni prevedono conferimenti collettivi da parte, comunque, di un numero di utenze limitato e ben identificabile;
- RIFIUTI URBANI RECUPERABILI: tutte le frazioni possibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, raccolte in forma differenziata;
- CAPITOLATO: quando è inteso in senso generico e non è correlato a specificazioni, si intende il presente capitolato speciale d'appalto;
- EDIFICI COMUNALI: si intendono tutti gli edifici pubblici di proprietà comunale presenti sul territorio (sede comunale, plessi scolastici, ambulatori medici, etc...);
- UTENZE: destinatari dei servizi oggetto del presente appalto, che dovranno essere estesi sia alle utenze domestiche che non domestiche, regolarmente iscritte a ruolo e produttrici di rifiuti. Restano ferme le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli n. 183, 184, 186, 218 del d.lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii. ed i Regolamenti Comunali che saranno redatti in conformità alle normative vigenti in materia;
- TRATTAMENTO: processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotti riutilizzabili;
- RECUPERO: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- SMALTIMENTO: operazioni di deposito dei rifiuti in luogo autorizzato allo stoccaggio definitivo dei materiali non destinati al trattamento e/o recupero.

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati, secondo le modalità di seguito indicate e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione.

Raccolta differenziata spinta e trasporto agli impianti autorizzati di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani prodotti nei territori Comunali di Montappone e Massa Fermana, così come definiti dall'art. 184 del D.lgs 152/2006 e più precisamente:

- a) Raccolta del rifiuto denominato secco residuo - utenze domestiche: la raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, su tutto il territorio comunale, deve essere garantita mediante il prelievo di sacchetti da litri 60, forniti dall'Impresa, di colore giallo, ben chiusi e riempiti il più possibile. Il sacchetto deve essere conferito dalle utenze dalle ore 22,00 alle ore 6,00, nei giorni stabiliti per il ritiro e nei pressi dell'abitazione, senza costituire intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Il ritiro dei rifiuti nelle aree urbane ha inizio alle ore 6,00 con termine entro e non oltre le ore 10,00, per poi procedere al recupero dei rifiuti nelle aree periferiche. Durante le operazioni di raccolta gli operatori effettuano anche il monitoraggio dei rifiuti conferiti, segnalando i conferimenti impropri sia ai cittadini, sia al referente indicato dall'Amministrazione Comunale. I rifiuti conferiti in modo improprio non vengono ritirati e viene apposto un adesivo con l'identificazione della non conformità: *“errato giorno di conferimento della frazione di rifiuto”*, oppure *“materiali non conformi alla tipologia dello stesso rifiuto”*. Il servizio deve essere garantito una volta a settimana (sabato).
- b) Raccolta del rifiuto denominato umido (organico), di utenze domestiche e non domestiche: la raccolta del rifiuto umido, su tutto il territorio, deve essere garantita mediante il prelievo dei sacchetti biodegradabili introdotti nei contenitori da lt. 12, già in possesso delle utenze domestiche, nei giorni e negli orari stabiliti per il ritiro. Le utenze non domestiche, già in possesso di cassonetti da lt120-240, devono mantenere, in aree private, i contenitori per esporli, nei giorni e negli orari previsti, su suolo pubblico, ma qualora risultasse impossibile o problematica la stessa esposizione presso le aree pubbliche, l'utenza provvede a posizionare gli stessi su area privata in prossimità dell'area pubblica, concordando il posizionamento con l'Impresa, in modo da evitare intralcio e da rendere più agevole possibile il servizio di ritiro. Sono a carico dell'**Impresa** i costi dei sacchetti biodegradabili, da rendere a titolo gratuito all'utenza domestica. Il servizio dovrà essere garantito almeno due volte a settimana (lunedì e venerdì) nel periodo invernale e tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio, agosto e settembre).
Resta a carico delle utenze non domestiche il lavaggio dei cassonetti resi in dotazione.
- c) Raccolta della carta, del cartone e della plastica - utenze domestiche: la raccolta della carta, del cartone e della plastica, su tutto il territorio Comunale, deve essere garantita mediante il prelievo di sacchetti da litri 60, forniti dall'Impresa, di colore grigio, per la carta e cartone, di colore azzurro per la plastica, ben chiusi e sigillati, riempiti il più possibile. Il sacchetto deve essere conferito dalle utenze dalle ore 22,00 alle ore 6,00 nei giorni stabiliti per il ritiro nei pressi dell'abitazione, senza costituire intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Il ritiro dei rifiuti nelle aree urbane ha inizio alle ore 6,00, con termine entro le ore 10,00, per poi procedere al recupero dei rifiuti nelle aree periferiche. Durante le operazioni di raccolta gli operatori effettuano anche il monitoraggio dei rifiuti conferiti, segnalando i conferimenti impropri sia ai cittadini, sia al referente indicato dall'Amministrazione Comunale. I rifiuti conferiti in modo improprio non vengono ritirati e viene posto un adesivo con l'identificazione della non conformità: *“errato giorno di conferimento della frazione di rifiuto”* oppure *“materiali non conformi alla tipologia dello stesso rifiuto”*.
Il ritiro deve essere garantito una volta alla settimana (martedì), per la carta ed il cartone, una volta alla settimana (giovedì), per la plastica.
- d) Raccolta del vetro, dell'alluminio ed imballaggi in metallo - utenze domestiche: la raccolta viene eseguita, su tutto il territorio comunale, attraverso lo svuotamento di cassonetti da litri 240 (già presenti sul territorio) , di idonee dimensioni ed in numero adeguato per consentire alle utenze un agevole conferimento senza vincolo di giorno e di orario. I cassonetti sono installati in punti strategici sul territorio, in modo da scoraggiare conferimenti impropri e nello stesso tempo essere fruibili da parte dell'utenza.
Lo svuotamento dei contenitori dovrà avvenire con frequenza quindicinale e dovrà, in ogni caso, essere tale da garantire la piena fruibilità da parte delle utenze. Non devono verificarsi

situazioni di totale riempimento dei cassonetti con conseguente inutilizzabilità da parte degli utenti.

- e) Raccolta indifferenziata di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio e metalli - utenze non domestiche: qualora la produzione sia uguale a quella delle utenze domestiche, per qualità e quantità, il servizio viene svolto nelle modalità indicate per queste ultime. Qualora, invece, la produzione delle attività sia superiore a quella delle utenze domestiche, il servizio verrà effettuato attraverso lo svuotamento di contenitori da litri 120 – 240 - 660 (già in dotazione alle utenze). Le utenze non domestiche devono posizionare i cassonetti presso aree private ed esporli, su aree pubbliche, per il ritiro solo nei giorni e negli orari stabiliti. Qualora risulti impossibile o problematica l'esposizione degli stessi, presso aree pubbliche, l'utenza provvede a posizionare gli stessi su area privata in prossimità dell'area pubblica, concordando il posizionamento con l'Impresa in modo da evitare intralcio e da rendere più agevole possibile il servizio di ritiro.

Le utenze devono avere cura di provvedere in proprio al lavaggio dei contenitori ed alla pulizia dell'area di conferimento. In particolare, per quanto riguarda il conferimento degli imballaggi in cartone, l'utenza deve provvedere a schiacciare e piegare gli imballaggi di grandi dimensioni per limitare l'ingombro.

Per gli uffici pubblici e le scuole deve essere effettuato, dall'Impresa, il ritiro presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all'interno della recinzione di tali utenze i necessari e relativi contenitori.

- f) Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi: il servizio di raccolta delle frazioni del rifiuto denominato “pile esauste, farmaci scaduti, T/F, etc. (ex RUP)” deve essere garantito con il sistema dei contenitori specifici, presso le utenze commerciali che commerciano tali tipologie di rifiuti, mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qual volta il contenitore dovesse risultare pieno ed almeno una volta al mese, tramite apposito veicolo, debitamente autorizzato.

Fanno parte del servizio le manutenzioni ordinaria straordinaria dei contenitori.

I contenitori utilizzati devono consentire il conferimento e la raccolta in sicurezza, sia per gli utenti che per gli operatori addetti alla raccolta.

- g) Raccolta dei rifiuti cimiteriali: la raccolta dei rifiuti cimiteriali organici ed indifferenziati viene svolta attraverso lo svuotamento di idonei contenitori (già presenti), per l'indifferenziato e per i rifiuti organici, posizionati all'interno del cimitero stesso.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono risultare da idonee operazioni di separazione ed imballaggio, da parte dei Gestori dei Servizi Cimiteriali, ai quali l'Impresa deve fornire appositi sacchi con la dicitura “Rifiuti da esumazione ed estumulazione”. Le operazioni di servizio dell'Impresa sono la fornitura dei suddetti sacchi ed il trasporto ai centri di smaltimento.

- h) Raccolta dei rifiuti abbandonati: i rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, classificati come urbani, debbono essere rimossi dall'Impresa. Al fine di prevenire ed intervenire alla rimozione dei citati rifiuti è necessario un monitoraggio costante dell'Impresa che deve tempestivamente effettuare la segnalazione all'Amministrazione Comunale.

I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, classificati come speciali e/o pericolosi (non smaltibili in impianti per rifiuti urbani) devono essere rimossi da ditte specializzate. L'onere della rimozione è a carico del Comune.

- i) Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e del verde: per ingombranti si intendono quei rifiuti voluminosi ed ingombranti, comprendenti anche i beni durevoli (RAEE), identificati dall'art. 227, lettera a), del d.lgs. 152/2006, quali sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per verdi si intendono gli scarti vegetali derivanti da lavori di giardinaggio effettuati da utenze domestiche. L'Impresa mette a disposizione un numero telefonico per prenotare il ritiro a domicilio, a piano stradale. La frequenza del servizio deve essere di una volta ogni due mesi per ogni tipologia di rifiuto. Il trasporto dei RAEE non è a carico dell'Impresa, in quanto il Comune ha in essere una convenzione con una ditta specializzata che fornisce specifici contenitori presso il centro di raccolta e provvede al ritiro degli stessi.

- j) Centro di raccolta: i Comuni hanno un centro di raccolta, oggetto di ristrutturazione con relativi costi a loro carico, per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- Indifferenziato
- Carta e cartone
- Plastica
- Vetro e lattine
- Oli vegetali
- Oli minerali
- Indumenti esausti
- Batterie esauste/medicinali e T e/o F
- Verde
- RAEE
- Ingombranti

L'Impresa ha l'obbligo di gestire il centro di raccolta, messo a disposizione dai Comuni, con un'apertura settimanale minima di quattro ore, con modalità da concordare con ogni singola Amministrazione Comunale:

- k) Raccolta dei rifiuti di mercati, fiere, sagre e manifestazioni: la raccolta dei rifiuti, nelle aree dei mercati ed interessate da sagre, fiere, manifestazioni, deve essere effettuata al termine delle attività di vendita ed a zona sgombra, attraverso la fornitura di idonei contenitori per la raccolta differenziata.

Nel territorio del Comune di Montappone viene effettuato un mercato nel giorno di sabato. Per fiere, sagre e manifestazioni l'Impresa deve essere informata 15 (quindici) giorni prima dell'evento, al fine di provvedere all'organizzazione del sistema di conferimento e raccolta differenziata. Sono compresi negli oneri di appalto un massimo di 16 (sedici) interventi annui per entrambi i Comuni.

- l) Pronto intervento: **l'Impresa** dovrà mettere a disposizione un addetto, dotato di telefono cellulare, con reperibilità dalle ore 06,00 alle ore 14,00, per tutte le emergenze dove la pubblica amministrazione ritiene necessario l'intervento degli addetti e dei mezzi pubblici per la raccolta. Il costo degli interventi, da ritenersi eccezionali, va stimato sulla base dei costi orari e chilometrici riconosciuti dal prezzario regionale per gli interventi di protezione civile.
- m) I costi ed i ricavi derivanti dallo smaltimento e dal trattamento e/o recupero dei rifiuti saranno a carico dei Comuni di Massa Fermana, Montappone e dell'Impresa secondo la seguente scheda riepilogativa:

Frazione merceologica	Costo e/o ricavo per i Comuni	Costo e/o ricavo per l'Impresa
Rifiuto secco	No	Sì
Organico e verde	No	Sì
Ingombranti non recuperabili	No	Sì
Carta, cartone, plastica, vetro, metalli, legno	No	Sì
Pile, farmaci, T e/o F	No	Sì
Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione	Sì	No

- n) Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti (raccolti sul territorio e confluiti presso il centro di raccolta), è a totale carico dell'**Impresa (esclusi i RAEE)**. L'**Impresa** conferisce i rifiuti indifferenziati ed ingombranti presso la discarica in località San Biagio del Comune di Fermo, i rifiuti organici ed il verde presso l'impianto di compostaggio in località Contrada San Biagio del Comune di Fermo. Nel caso di indisponibilità di detti impianti, quindi nella necessità di conferire in altri impianti, fino a 150 Km di distanza (andata e ritorno), si darà oltre la distanza indicata un rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese relative al trattamento, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività oggetto del presente servizio, compresi i rifiuti urbani indifferenziati, gli ingombranti non recuperabili, la frazione umida e la frazione verde esclusi i rifiuti da esumazione e da estumulazione.

I Comuni provvedono direttamente al pagamento dei rifiuti urbani, degli ingombranti non recuperabili, della frazione umida e della frazione verde emessa dagli impianti di smaltimento, recupero e trattamento di rifiuti urbani in località San Biagio, Comune di Fermo, essendo tale onere a carico della ditta aggiudicataria. Trimestralmente l'ammontare della fattura complessiva mensile al netto del ribasso d'asta sarà depurata dei costi di smaltimento sostenuti dai Comuni.

I costi di smaltimento degli ingombranti e del verde sono a prescindere dei costi applicati dagli impianti in località San Biagio del Comune di Fermo a totale carico dell'impresa. I costi di smaltimento dell'indifferenziato e della frazione umida sono a carico dell'impresa per l'importo considerato nel capitolo 6) Analisi dei costi del nuovo servizio di raccolta del "Progetto ed analisi dei costi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito dei territori comunali di Montappone e Massa Fermana" redatto dai Comuni. I costi stimati sono pari a:

- €/Kg. 0,08975 per l'indifferenziato;
- €/Kg. 0,065 per l'organico.

La differenza di costo in aumento applicata dagli impianti rimane a carico dei Comuni.

L'Impresa conferisce i rifiuti recuperabili, quali carta e cartone, plastica, vetro e metalli, presso impianti individuati dalla stessa. Non viene riconosciuto alcun rimborso per il trasporto dei rifiuti recuperabili, indipendentemente dalla distanza degli impianti. L'Impresa viene delegata per la sottoscrizione delle Convenzioni previste nell'ambito dell'accordo A.N.C.I./CONAI. I ricavi provenienti dalla vendita dei rifiuti recuperabili sono di competenza dell'impresa.

- o) Tutte le operazioni per l'avviamento del servizio e la relativa campagna informativa sono a totale carico dell'Impresa.

Articolo 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto ha durata triennale a partire dalla data di attivazione del servizio.

E' consentita la proroga tecnica, con gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di appalto sottoscritto per ulteriori anni uno e comunque per il tempo necessario per redigere, ed aggiudicare, con un nuovo bando, il servizio in oggetto.

Considerato che le disposizioni legislative vigenti hanno imposto l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, l'Amministrazione Appaltante ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto stipulato in esecuzione del presente Capitolato Speciale.

All'Appaltatore verranno riconosciuti solo gli ammortamenti residui di mezzi ed attrezzature usati esclusivamente per l'esecuzione dei servizi nei Comuni di Montappone e Massa Fermana, così come dettagliatamente descritto nell'analisi dei costi del progetto di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di che trattasi. Null'altro potrà pretendere l'Appaltatore in termini di rimborsi ed indennizzi per ammortamenti su mezzi ed attrezzature non usati in via esclusiva per i citati Comuni.

In alternativa, qualora consentito dalla normativa vigente nel tempo, l'Autorità d'Ambito si potrà sostituire all'Amministrazione Appaltante quale nuovo interlocutore contrattuale ai sensi degli artt. 1406 e s.s. del codice Civile ed il medesimo contratto rimarrà valido ed efficace nei confronti dell'Appaltatore, senza che quest'ultimo possa opporsi alla relativa cessione. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di valutare ipotesi alternative di Gestione Integrata dei rifiuti che nel frattempo potrebbero concretizzarsi.

I Comuni di Montappone e Massa Fermana si riservano nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in dipendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e salvo diverse indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione.

Articolo 3 – INIZIO DELL'APPALTO

L'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con metodo porta a porta, secondo le modalità descritte all'art. 1 del presente Capitolato, avrà inizio indicativamente dal 01 aprile 2018,

2018, salvo eventuali imprevisti derivanti dalle procedure di gara che potrebbero ritardare l'aggiudicazione dell'appalto.

Prima dell'attivazione del nuovo servizio porta a porta le parti definiranno, con apposito verbale, le modalità organizzative, di cui al precedente articolo 1; dette modalità potranno essere comunque riviste, in funzione di migliorie conseguibili, di comune accordo, prima dell'avvio del servizio e sulla base del progetto presentato in sede di gara dall'impresa aggiudicataria.

In difetto di accordo detto verbale verrà redatto dalla Direzione Tecnica dei Comuni e l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi interamente a quanto in esso previsto.

Articolo 4 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO E FREQUENZE DI RACCOLTA

L'Impresa è obbligata ad assicurare comunque e sempre la continuità del servizio, in conformità alle modalità operative stabilite al precedente articolo 1 ed in conformità a quanto offerto con il progetto tecnico in sede di gara.

Il servizio di raccolta di rifiuti dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi stabiliti, comunque in modo tale da escludere qualsiasi interruzione della possibilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

In caso di inadempienze prolungate o di recidività, è facoltà dei Comuni procedere alla risoluzione immediata del contratto, incamerando il deposito cauzionale di cui all'articolo 13.

Articolo 5 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'Impresa dovrà attenersi a tutte le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia, delle quali l'Impresa, con la firma del contratto, dichiara di esserne pienamente a conoscenza.

L'Impresa, inoltre, deve espressamente attenersi a tutte le ordinanze che venissero emanate dai Sindaci per l'espletamento del servizio, anche in ipotesi in cui queste fossero necessarie per far fronte a circostanze eccezionali.

Le modalità organizzative di esecuzione del servizio, per i rifiuti di cui all'oggetto, verranno preventivamente concordate con l'Impresa, in conformità al presente capitolato d'appalto.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono essere effettuati con mezzi idonei e rispondenti alle norme di legge, mantenuti sempre in efficacia e periodicamente puliti in maniera da non emettere cattivi odori e da non lasciare strascichi di percolato.

Articolo 6 - OBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa sarà responsabile, verso le Amministrazioni, per il servizio della raccolta e del trasporto rifiuti che viene svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi, a completo rischio dell'Impresa stessa. Oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente capitolato, l'Impresa è obbligata:

- a seguire scrupolosamente le disposizioni contrattuali e gli ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Tecnica dei Comuni, inerenti l'organizzazione particolare e complessa del servizio;
- a raccogliere, presso le utenze e presso i contenitori di prossimità, i rifiuti nelle modalità espresse nell'articolo 1 del presente capitolato e in modo conforme al progetto offerto in sede di gara;
- a condurre il servizio personalmente o a mezzo di persona idonea, capace di ricevere ed eseguire ordini di servizio;
- a dotare il personale addetto al servizio di indumenti decorosi ai fini, nonché a tenere un comportamento corretto verso i rappresentanti dei Comuni e dei cittadini;
- a segnalare ai Comuni tutte le circostanze e fatti che impediscono o ostacolano il buon andamento del servizio, ovvero, che possono portare al suo miglioramento;
- a provvedere direttamente, a propria cura e spese, previo accordo con i Comuni e prima dell'avvio del servizio, alla campagna promozionale del servizio utilizzando depliant e manifesti nonché mediante periodici incontri programmati con la cittadinanza;
- a fornire mensilmente ai Comuni i dati statistici necessari all'analisi tecnico-economica della raccolta e, annualmente alla scadenza, necessari alla predisposizione delle schede ORSO, nonché del MUD.

Mensilmente, unitamente alle fatture, dovranno essere trasmesse le copie dei “formulari di identificazione dei rifiuti”, redatti ai sensi dell’articolo 18 del DPR 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente controfirmati.

Una copia del “formulario di identificazione del rifiuto”, controfirmata dalla ditta autorizzata allo stoccaggio provvisorio e/o smaltimento finale dei rifiuti in oggetto, verrà consegnata ai rispettivi Comuni e costituirà la prova della qualità e della quantità di rifiuto conferito.

Restano comunque a carico dell’Impresa tutte le responsabilità civili e penali, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell’appalto, dal mancato rispetto della normativa di legge in materia di circolazione stradale e della raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti.

A tal proposito l’Impresa solleva i Comuni, con apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, da eventuali danni a persone o a cose, comunque causati e in qualche modo riconducibili alle attività inerenti il presente appalto.

Articolo 7 - ONERI AUSILIARI DELL’IMPRESA

L’Impresa è obbligata ad assicurare la pulizia e la disinfezione periodica delle aree dove saranno installati i contenitori di prossimità /vetro/alluminio).

E’ obbligata altresì la pulizia e disinfezione dei contenitori, secondo le vigenti norme di legge e le eventuali prescrizioni della Autorità Sanitarie Locali.

L’Impresa può, se lo ritiene opportuno, aumentare a propria cura e spese il numero dei contenitori di prossimità per migliorare il servizio.

Articolo 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Tutte le imposte, oneri e tasse gravanti sull’occupazione di suolo pubblico, relative all’installazione nell’ambito dei territori comunali, dei contenitori di prossimità per la raccolta differenziata, sono a totale carico dei Comuni.

Articolo 9 - IMPORTO DELL’APPALTO

Il corrispettivo base d’appalto, per la durata di anni 3 (tre), è pari a € 647.820,00 oltre Iva (diconsi Euro seicentoquarantasettemilaottocentoventi/00), di cui:

- € 640.320,00 importo soggetto a ribasso d’asta;
- € 7.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

così suddivisi:

- € 416.289,12 a carico del Comune di Montappone;
- € 231.530,88 a carico del Comune di Massa Fermana.

Con tale corrispettivo l’Impresa rimane compensata di qualsiasi avere e da ogni pretesa a carico delle Amministrazioni appaltanti, in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza diritto a nuovi e maggiori compensi.

Il costo di smaltimento di rifiuti (indifferenziato, organico, ingombranti e verde), presso la discarica è a carico dell’Impresa nelle modalità di cui all’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Il canone di appalto sarà pagato dai Comuni di Montappone e Massa Fermana, nella proporzione stabilita e soggetta a ribasso, al termine di ogni mese di servizio effettuato dietro presentazione della regolare fattura.

Il conguaglio dei costi di smaltimento avverrà con frequenza trimestrale con i rispettivi Comuni in rapporto alle quantità dei rifiuti prodotti da ciascuno di essi. Al riguardo si specifica che l’Impresa è obbligata nell’esecuzione dei servizi a raccogliere i rifiuti dei Comuni con pesate disgiunte idonee ad attribuire l’effettiva relativa produzione dei Comuni di Montappone e Massa Fermana.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

L’Impresa avrà diritto all’interesse legale vigente per ritardato pagamento.

L’Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136, come integrata dal D.L. n. 187 del 12 Novembre 2010 e ss. mm. ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9/bis della legge n. 136/2010.

L'Impresa assume l'obbligo di inserire, nelle fatture inerenti la presente commessa, il codice CIG comunicato dai Comuni. A tal fine la stessa Impresa comunicherà ai Comuni, nelle fatture, gli estremi del conto corrente sul quale effettuare i pagamenti.

Il corrispettivo annuale determinato sulla base delle risultanze della gara di appalto rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno. Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice Istat medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente.

Articolo 10 - RIDUZIONE/ESTENSIONE DEI SERVIZI ESISTENTI ED EVENTUALI NUOVI SERVIZI

L'Impresa s'impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta degli Enti, i servizi previsti nel presente Capitolato e nel progetto proposto in sede di gara.

In tale ipotesi, oltre il 5% di variazioni in più o in meno nel periodo contrattuale, compreso numero di utenze servite e forniture di contenitori aggiuntivi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dall'Impresa in contraddittorio con gli Enti prendendo, per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo, il costo dell'Impresa in sede di offerta.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti, secondo i principi di cui agli articoli 114 e 132 del d.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii., nonché dell'articolo 136 del D.P.R. 544/99 e ss. mm. ii.

L'Impresa sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostituivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

Articolo 11 – SUBAPPALTO

Le imprese partecipanti devono indicare in sede di offerta l'eventuale volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni anche con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge 8 Novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e s.m.i..

Le quote da concedere in subappalto non potranno in ogni caso superare, nel loro complesso, il 10% (dieci per cento), dell'importo posto a base di gara per tutti i tre anni di durata dell'appalto. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei costi della sicurezza sono considerati nulli.

Al subappalto si applica l'art. 105 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

L'eventuale affidamento dei lavori in subappalto o cottimo, dovrà essere affidato a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e che dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dal Comune, non esonera in alcun modo l'Impresa affidataria degli obblighi assunti con il presente Capitolato Speciale d'Appalto, poiché la stessa resta comunque unica e sola responsabile, verso il Comune, del buon esito e della perfetta esecuzione del servizio.

E' vietata la cessione del contratto di concessione, pena la risoluzione contrattuale.

E' fatto assoluto divieto dell'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione o scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita a norma di legge, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Articolo 12 - PERSONALE

L'Impresa dovrà assicurare il servizio di cui al presente contratto con i propri dipendenti.

Gli operatori ecologici dovranno indossare una tenuta decorosa concordata con l'amministrazione e pulita.

Sulla propria divisa ogni operatore ecologico riporterà il suo nome e cognome, nonché l'eventuale numero di matricola.

Le spese di vestiario fanno parte degli oneri a carico dell'Impresa.

L'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria, nonché tutti gli accordi integrativi locali.

L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL per le imprese di Igiene Urbana, in ottemperanza alla clausola sociale che interessa gli attuali operatori interessati al servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni di Montappone e Massa Fermana.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso verso gli utenti, l'Impresa dovrà provvedere, se richiesto, alla sostituzione del dipendente stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale sono a completo carico dell'Impresa, la quale è il solo obbligato, esonerando le Amministrazioni Comunali da ogni responsabilità in proposito. Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte delle Amministrazioni Comunali, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Articolo 13 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. del 08/04/2008, n. 81 e ss. mm. ii. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte, adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare, nonché alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'impresa per partecipare alla gara deve prestare, pena esclusione, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti) pari al 2% dell'importo a base di gara, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 4 Marzo 2014 n. 53, di modifica del d.Lgs. n. 385/93 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle economie e delle finanze.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto:

- del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, almeno una delle seguenti certificazioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema;
- del 30% (trenta per cento) anche cumulabile con la precedente, per operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o del 20% (venti per cento) se in possesso di certificazioni ambientali (UNI EN ISO 14001);
- del 20% (venti per cento), anche cumulabile con le precedenti riduzioni, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualità dell'Unione Europea (Ecolabel UE);
- del 30% (trenta per cento), non cumulabile con i precedenti, per gli operatori in possesso di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231 del 08/06/2001, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EC ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, o di una certificazione UNI CEI 11352.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi previsti dalla legge.

Ai non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, verrà svincolata nell'atto con cui il Comune comunica l'aggiudicazione, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha prestato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 e 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

Per l'esatto adempimento del contratto d'appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà prestare, al momento della stipula del contratto, apposita garanzia bancaria o assicurativa in uno dei modi previsti dall'art. 103, del D. Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva è da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 4 Marzo 2014 n. 53, di modifica del D.Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa al termine del contratto previo accertamento del rispetto di tutte le clausole inerenti il contratto stesso.

Tale garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva può essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio fino al massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Resta al Comune la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull'ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate alla ditta aggiudicataria in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli eventuali oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal comune nel caso che la ditta aggiudicataria non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte e per l'applicazione di eventuali penalità a termine del contratto d'appalto, nonché per l'inosservanza dei patti e delle condizioni di cui al presente capitolato.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 16- ONERI DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa e quindi comprese nell'offerta:

- tutte le spese previste nel presente capitolato e relative ai servizi richiesti e integrativi proposti dall'Impresa in sede di offerta tecnica;
- tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la gestione del servizio.

Articolo 17 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati; rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, esonerando quindi i Comuni da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone o cose, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzioni delle prestazioni.

I Comuni sono espressamente ed implicitamente esonerati da ogni responsabilità, per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere all'Impresa, in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta degli Enti.

A tal fine l'Impresa, prima della stipula del contratto, deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, con massimale minimo di €3.000.000,00 per ogni singolo sinistro per i rischi di responsabilità civile verso terzi, pluri rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) ed ambientale. Per rischio ambientale è da intendersi i danni da inquinamento conseguenti la contaminazione di suolo, acqua, aria, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dei servizi oggetto di appalto da parte dell'Impresa.

L'Impresa dovrà inoltre fornire copia delle polizze assicurative RCA di tutti gli automezzi comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, per un massimale unico di almeno €5.000.000,00 per ciascun mezzo utilizzato.

Articolo 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

Le Amministrazioni comunali, la Polizia Municipale e gli Uffici tecnici Comunali, effettueranno la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sul servizio di cui all'oggetto.

Qualsiasi mancanza rilevata, a carico dei dipendenti del servizio, sarà accertata dagli agenti comunali e comunicata all'Impresa.

L'Impresa, entro due giorni dalla comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni, dopo di che, anche nel caso in cui non fossero pervenute le deduzioni dell'Impresa, le Amministrazioni adotteranno i provvedimenti del caso.

Articolo 19 - SANZIONI

Nel caso l'Impresa non provveda alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, nei termini e nei modi stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto, verrà applicata una penale di € 100,00 (diconsi € cento/00), per ogni giorno di mancato servizio, anche parziale, fermo restando l'obbligo di effettuare il servizio entro il giorno dopo.

Il presente capitolato ed il contratto d'appalto si intendono risolti o decaduti nei casi:

- di scioglimento, cessazione o fallimento dell'Impresa;
- di sospensione immotivata del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti superiori a giorni 7 (sette) ed imputabili all'Impresa;
- di gravi o ripetute negligenze e deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate, tali da creare grave danno ai Comuni;
- in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata, rispetto alle norme contenute nel presente capitolato e nel contratto d'appalto;
- quando l'Impresa si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto).

Contro le decisioni dei Comuni l'Impresa ha sempre la possibilità di ricorrere nei modi consentiti dalla legge.

Articolo 20 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto quanto in contrasto con le pattuizioni del contratto di appalto e con le prescrizioni del presente capitolato d'appalto, nonché per quanto in essi non espressamente regolato e/o solo in parte, si farà riferimento alle vigenti leggi di appalti di opere pubbliche, sul corretto smaltimento dei rifiuti solidi e sulle vigenti leggi sanitarie e secondo regolamenti comunali in materia.

Articolo 21 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra Comuni ed Impresa, nell'interpretazione del capitolato, nell'esecuzione delle prestazioni di contratto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte al Consiglio Comunale che, sentita l'Impresa, adotterà le proprie decisioni in merito.

Contro queste decisioni è data facoltà all'Impresa di ricorrere al Tribunale competente per territorio, rimanendo esclusa la competenza arbitrale..

Articolo 22 - MEZZI ED ATTREZZATURE GIA' IN USO AL COMUNE

Sono concessi all'Impresa, in uso gratuito, i bidoni per la raccolta della plastica, della carta, dell'organico, dell'indifferenziato e del vetro/alluminio, già in possesso ed uso dei Comuni di Montappone Massa Fermana, alle seguenti condizioni:

- restano di proprietà dei rispettivi Comuni;
- l'Impresa ne dovrà curare la loro manutenzione, anche straordinaria, compresa la sostituzione in caso di necessità, per distruzione e/o danneggiamenti imputabili alla stessa Impresa;
- alla scadenza dell'appalto, l'Impresa è tenuta a riconsegnare ai Comuni i rispettivi cassonetti in buono stato. Eventuali danneggiamenti, non dipendenti dalla normale usura, accertati dagli Uffici Tecnici comunali, saranno addebitati all'Impresa con trattenuta del relativo importo dal canone d'appalto.

Articolo 23- RISCATTO DEL SERVIZIO

I Comuni di Massa Fermana e Montappone si riservano la possibilità di riscattare il servizio, prima della naturale scadenza del contratto, previo congruo preavviso di 30 (trenta) giorni, senza che possa l'appaltatore pretendere risarcimenti di danni. E' fatto salvo il riconoscimento delle quote di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature impiegati per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Articolo 24 - GESTIONE PROVVISORIA

L'Impresa è tenuta ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un periodo non superiore a un anno, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto delle Amministrazioni preceduto da regolare deliberazione.

Articolo 25 - NORMA FISCALE PER IL CONTRATTO

Il contratto di appalto, cui il presente capitolato si riferisce, sarà stipulato nei modi previsti dalla legge. Ai fini fiscali, sul corrispettivo del presente appalto in quanto soggetto all'iva, si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131.

Articolo 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, relative alla stipula del contratto di appalto del servizio di cui trattasi, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico dell'Impresa assuntrice dell'appalto medesimo.

Montappone, li 25 Novembre 2017

Per il Comune di Montappone
(Geom. Domenico PROCACCINI)



Per il Comune di Massa Fermana
(Geom. Simone PERRONI)

